DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2001

relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 109 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli commerciali ed i loro rimorchi

(2001/507/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni [1] («accordo del 1958 riveduto»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere conforme del Parlamento europeo [3],

considerando quanto segue:

(1) Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 109 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli commerciali e i loro rimorchi sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda i pneumatici ricostruiti ed a preservare un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

(2) Il regolamento n. 109 è stato notificato alle parti contraenti ed è entrato in vigore in quanto regolamento allegato all'accordo del 1958 riveduto nei confronti di tutte le parti contraenti che non hanno comunicato la propria opposizione entro la data o le date ivi previste.

(3) Per consentire agli operatori economici di adottare le misure necessarie per conformarsi tempestivamente alle prescrizioni del regolamento n. 109 e allo scopo di non perturbare il mercato dei pneumatici ricostruiti, in particolare fissando date di entrata in vigore diverse nei vari Stati membri, l'applicazione uniforme di tale regolamento in tutta la Comunità sarà disciplinata successivamente da una direttiva comunitaria. Il regolamento n. 109 non diventerà tuttavia parte del sistema di omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità europea aderisce al regolamento n. 109 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli commerciali ed i loro rimorchi.

Il testo del regolamento è accluso alla presente decisione [4].

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. ÖSTROS

[1] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
[2] GU 212 E del 25.7.2000, pag. 79.
[3] Parere reso il 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[4] Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.